

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

C(2011)9750

del 5.1.2012

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato in un caso particolare
(Dossier REM 03/2010)**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 23 aprile 2010, pervenuta alla Commissione il 12 maggio 2010, la Germania ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Nel 2006 e nel 2007 una società tedesca, in prosieguo "l'interessato", ha presentato in Germania diverse dichiarazioni doganali per conto dei suoi clienti per la spedizione di prodotti tessili e beni di consumo destinati ad un altro Stato membro in regime di transito comunitario esterno. L'interessato agiva pertanto in veste di obbligato principale.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (3) Da un'indagine svolta dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, è emerso che la merce non era stata presentata all'ufficio di destinazione e che le numerose operazioni di transito degli uffici di partenza tedeschi erano state chiuse fraudolentemente nel nuovo sistema di transito informatizzato (NSTI).
- (4) Essendo sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, le autorità competenti tedesche hanno chiesto all'interessato il pagamento dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR. Tale importo è oggetto della domanda di sgravio presentata dalle autorità tedesche.
- (5) A corredo della domanda presentata dalle autorità tedesche, l'interessato, in applicazione dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver preso cognizione del dossier inviato da tali autorità alla Commissione.
- (6) Con lettera del 29 ottobre 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche ulteriori informazioni. Con lettera del 24 marzo 2011, pervenuta alla Commissione l'8 aprile 2011, è stata fornita una risposta. L'esame della domanda di sgravio è stato pertanto sospeso tra il 30 ottobre 2010 e l'8 aprile 2011.
- (7) La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità tedesche il 10 maggio 2011, il 25 maggio 2011 e il 21 settembre 2011. La risposta definitiva è stata trasmessa con lettera del 9 novembre 2011, pervenuta alla Commissione il 21 novembre 2011. L'esame della domanda di sgravio è stato pertanto sospeso tra l'11 maggio 2011 e il 21 novembre 2011.
- (8) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 9 dicembre 2011 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione Obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.
- (9) Dalla domanda trasmessa dalle autorità tedesche alla Commissione, risulta che lo sgravio sarebbe giustificato perché la registrazione irregolare nel NSTI, secondo cui l'ufficio di destinazione avrebbe concluso le operazioni di transito, può spiegarsi solo con una complicità del personale doganale dell'ufficio di destinazione oppure con un accesso al sistema informatico di tale ufficio da parte di terzi non autorizzati.
- (10) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, si può procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (11) Da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea, risulta che tali disposizioni costituiscono una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione

particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.

- (12) Nella fattispecie, l'omessa presentazione all'ufficio doganale di destinazione della merce in questione, che era stata vincolata al regime del transito comunitario, ha fatto sorgere un'obbligazione doganale.
- (13) Ora, in qualità di obbligato principale, l'interessato, di fronte alle autorità competenti, assume su di sé la responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni di transito comunitario, e questo anche nel caso in cui sia vittima di azioni fraudolente altrui. Tale situazione rientra nell'ambito del rischio commerciale di cui si fa carico l'obbligato principale.
- (14) E' tuttavia assodato che se il personale doganale competente partecipa consapevolmente ed attivamente alla realizzazione della frode, in particolare appurando dei documenti di transito senza che le merci corrispondenti siano state presentate, tale circostanza è tale da configurare una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
- (15) Infatti, il rischio legato al corretto svolgimento delle operazioni di transito comunitario, che grava sull'obbligato principale, non può coprire il fatto che un rappresentante dell'amministrazione doganale contribuisca attivamente alla realizzazione della frode. L'obbligato principale può fare legittimo affidamento sul fatto che l'esercizio della funzione amministrativa non sia viziato da funzionari doganali corrotti, a patto che egli stesso non agisca in veste di complice.
- (16) Dal dossier trasmesso dalle autorità tedesche alla Commissione, risulta che le autorità nazionali competenti riconoscono che potrebbero effettivamente essere coinvolti in questa frode dei dipendenti doganali; tuttavia non vi è stato alcun accertamento formale da parte di tali autorità di un atto di corruzione o di una partecipazione attiva di uno o più dipendenti alla frode.
- (17) Il Tribunale ha tuttavia precisato, nella sentenza del 7 giugno 2001 relativa alla causa T-330/99, *Rotermund*, che la Commissione non può validamente limitarsi a prendere in esame l'eventualità di una complicità attiva di un determinato dipendente doganale ed esigere che sia apportata da parte della ricorrente, se del caso producendo un atto delle competenti autorità, la prova formale e definitiva di una siffatta complicità.
- (18) I fatti sopradescritti, inerenti alle azioni fraudolente in questione, possono trovare una spiegazione ragionevole solo nella complicità attiva di un dipendente dell'ufficio doganale di

destinazione nell'altro Stato membro oppure nelle falle organizzative di tale ufficio, tali da consentire ad un terzo di accedere al sistema NSTI. Solo una persona che aveva accesso al sistema informatico e conosceva bene le password per accedere al sistema poteva registrare come "concluse" le operazioni di transito nel NSTI.

(19) Questi elementi, pertanto, sono tali da configurare una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(20) Le circostanze del caso non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, come confermato dalle autorità tedesche competenti.

(21) Pertanto è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX EUR oggetto della domanda della Repubblica federale tedesca del 23 aprile 2010 è giustificato.

Articolo 2

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5.1.2012

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione